

LINEE GUIDA

RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ED ALLA FASE DI VERIFICA DEI REQUISITI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA ANAC N. 4.

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto

- 1.** Le presenti Linee Guida, redatte ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4, si applicano in ogni caso in cui si intenda affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - b) nei settori speciali, in quanto compatibili.
- 2.** In particolare, le disposizioni seguenti si propongono di rendere effettiva l'applicazione dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.
- 3.** Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel citato Codice, nel relativo Regolamento di esecuzione, alle Linee Guida di tempo in tempo emanate dall'ANAC e a ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 2 – Principi generali

- 1.** L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse), nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 2.** Nell'espletamento delle procedure sotto soglia, l'Università deve garantire, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
- 3.** Nell'espletamento delle procedure cui si riferiscono le presenti Linee Guida, l'Università deve tener conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 3 - Principio di rotazione

- 1.** L'Università è tenuta al rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 2.** Il principio di rotazione opera con riferimento sia agli affidamenti che agli inviti.
- 3.** La rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, a condizione che i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. L'applicazione del principio di rotazione opera non solo in presenza di commesse identiche, ma anche per appalti afferenti a settori merceologicamente analoghi.
- 4.** Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto sia nei confronti del contraente uscente, sia nei confronti dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
- 5.** La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
- 6.** In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
 - a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
 - d. affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
- 7.** Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Ove si intenda procedere comunque all'invito dell'operatore già invitato o già affidatario tale decisione dovrà essere puntualmente e analiticamente motivata. In particolare, possono costituire base esclusiva per la motivazione rafforzata della scelta del reinvido o dell'affidamento al contraente uscente esclusivamente i seguenti elementi:
 - a. una particolare struttura del mercato;
 - b. una riscontrata ed effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
 - c. la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

8. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
9. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'obbligo di motivazione rafforzato, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 4 Ambito soggettivo di applicazione

1. Al fine di preservare il principio di libera concorrenza, assicurando l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, il principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti, nelle more dell'approvazione del nuovo "Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", si applica ripartitamente all'Amministrazione Centrale, ai Dipartimenti nonché ai singoli Centri con autonomia gestionale dell'Università, consentendo cioè all'operatore economico invitato o affidatario nell'ambito di procedure svolte da una delle strutture suddette di non venire escluso dall'invito o dall'affidamento nell'ambito di procedure svolte dagli altri.

Art. 5 Affidamenti di Lavori – Fasce di Importi

1. Ai fini della rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti di lavori, sono individuate le seguenti fasce di importo:
 - da € 0 a 4.999,99
 - da € 5.000,00 a € 19.999,99
 - da € 20.000,00 a € 39.999,99
 - da € 40.000,00 a € 99.999,99
 - da € 100.000,00 a € 149.999,99
 - da € 150.000,00 a € 199.999,99
 - da € 200.000,00 a € 249.999,99
 - da € 250.000,00 a € 299.999,99
 - da € 340.000,00 a € 349.999,99
 - da € 350.000,00 a € 399.999,99
 - da € 400.000,00 a € 449.999,99
 - da € 500.000,00 a € 549.999,99
 - da € 550.000,00 a € 599.999,99
 - da € 600.000,00 a € 649.999,99
 - da € 650.000,00 a € 699.999,99
 - da € 700.000,00 a € 749.999,99
 - da € 750.000,00 a € 799.999,99
 - da € 800.000,00 a € 849.999,99
 - da € 850.000,00 a € 899.999,99
 - da € 900.000,00 a € 949.999,99
 - da € 950.000,00 a € 999.999,99

2. Il criterio di rotazione degli operatori economici si applica relativamente agli inviti e agli affidamenti di lavori operati negli ultimi tre anni, tenuto conto del sistema unico di qualificazione dei lavori pubblici con riguardo alla categoria prevalente, in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia o in quelle immediatamente inferiore e superiore.
3. In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamenti pari ad € 200.000,00 nell'arco di un triennio, è preclusa la possibilità di procedere con ulteriori contratti in tutte le fasce di valore economico indicate, per il successivo triennio.

**Art. 6 Affidamenti di Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Fasce di Importi**

1. Gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 100.000,00 possono essere affidati con la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice.
2. Ai fini della rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti di servizi di ingegneria, sono individuate le seguenti fasce di importo:
 - da € 0 - a € 4.999,99
 - da € 5.000 - a € 9.999,99
 - da € 10.000 - a € 19.999,99
 - da € 20.000 - a € 39.999,99
 - da € 40.000 - a € 69.999,99
 - da € 70.000 - a € 99.999,99
3. Il criterio di rotazione degli operatori economici si applica, relativamente agli inviti e agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, tenuto conto del sistema di classificazione e qualificazione adottato dalla Regione Umbria per la redazione dell'elenco regionale, in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia o in quella immediatamente inferiore e superiore.
4. In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamenti pari ad € 130.000,00 nell'arco di un triennio, è preclusa la possibilità di commissionare ulteriori incarichi in tutte le fasce di valore economico su indicate, per il successivo triennio.

ART. 7 - Affidamenti di Forniture e Servizi – Fasce di Importi

1. Gli affidamenti di forniture e servizi possono essere affidati con procedura negoziata per importi fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice.
2. Ai fini della rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti di servizi e forniture, sono individuate le seguenti fasce di importo:
 - da € 0 - a € 4.999,99
 - da € 5.000,00 - a € 19.999,99
 - da € 20.000 - a € 39.999,99
 - da € 40.000 - a € 69.999,99
 - da € 70.000,00 a € 99.999,99
 - da € 100.000,00 a € 129.999,99
 - da € 130.000,00 a € 159.999,99
 - da € 160.000,00 a € 189.999,99
 - da € 190.000,00 alla soglia comunitaria

Art. 8 - Affidamenti di Forniture e Servizi – Categorie Merceologiche

1. E' stato valutato, sempre con riferimento agli affidamenti di forniture e servizi, di poter articolare le categorie merceologiche facendo riferimento al Sistema di Classificazione Unico per gli appalti pubblici per la descrizione dell'oggetto degli appalti che ha dato origine al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (c.d. CPV) approvato con REG.(CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007, ed in particolare di adottare come categorie merceologiche non il livello del CPV corrispondente alle "divisioni" e ai "gruppi" (che sarebbero troppo ampie), ma il livello corrispondente alle classi, vale a dire quello indicato dalle prime quattro cifre del codice (XXXX0000-Y).
2. Il criterio di rotazione degli operatori economici si applica pertanto relativamente agli inviti e agli affidamenti di forniture e servizi operati negli ultimi tre anni, tenuto conto delle categorie merceologiche come sopra definite, in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia, precludendo in ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamenti pari ad € 200.000,00 nell'arco di un triennio, la possibilità di procedere con ulteriori inviti e affidamenti in tutte le fasce di valore economico indicate, per il successivo triennio.

Art. 9 - Affidamenti di Forniture e Servizi – Modalità di Applicazione

1. Il principio della rotazione si applica gerarchicamente alle categorie merceologiche ed alle fasce di importo, nel senso cioè che queste ultime operino esclusivamente nell'ambito delle prime (per cui l'operatore economico può essere escluso dall'invito o dall'affidamento in caso di affidamento appartenente alla medesima fascia di importo, esclusivamente nel caso in cui il ridetto affidamento appartenga anche, cumulativamente, alla medesima categoria merceologica).

Art. 10 - Affidamenti relativi all'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca

1. Per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, considerata la particolare finalità cui sono destinati, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti può essere derogato con specifica motivazione rafforzata qualora la continuità della fornitura o del servizio risulti essenziale per la riuscita dell'attività di ricerca.
2. Le specifiche tecniche per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca devono essere definite considerando le funzionalità necessarie alla ricerca, la confrontabilità e riproducibilità dei risultati sperimentali, lo studio di tutti gli aspetti che risultino di interesse scientifico, anche in merito al processo utilizzato e non solo al risultato atteso, senza introdurre ulteriori vincoli tesi a limitare la concorrenza. La definizione di tali specifiche, opportunamente motivata, deve essere considerata ai fini dell'applicazione del principio di rotazione e alle valutazioni in merito al frazionamento della spesa.
3. Le motivazioni relative all'eventuale unicità del prodotto o servizio, oppure alle caratteristiche tecniche minime per valutare l'equivalenza tra diversi prodotti, possono fare riferimento a:
 - a. caratteristiche funzionali e di risultato necessarie al raggiungimento del bisogno identificato;

- b. caratteristiche di processo, di metodo e specifiche componentistiche utilizzate, anche se funzionalmente equivalenti o alternative ad altre, qualora funzionali a consentire attività di ricerca in merito ai processi e metodi utilizzati o alla confrontabilità dei risultati con altre ricerche o nel tempo;
4. Agli acquisti di beni e servizi informatici direttamente destinati all'attività di ricerca si applica quanto indicato nei commi precedenti qualora assumano la rilevanza di strumenti scientifici e di ricerca, con caratteristiche e requisiti differenti dall'informatica a supporto delle attività amministrative.

Art. 11 - Gare aggregate

1. Ove possibile, si procede ad effettuare l'accorpamento della spesa, anche mediante aggregazione fra più Centri di Gestione, salvaguardando le specifiche esigenze dei differenti laboratori o ambiti scientifici.
2. Per le categorie merceologiche per cui è attivo un contratto centralizzato di Ateneo, disponibile per l'utilizzo da parte di tutte le Strutture, è possibile procedere a separata procedura di acquisto esclusivamente in caso di motivata necessità o urgenza di acquisire un bene o servizio con caratteristiche differenti non comprese nel capitolato del contratto centralizzato.

ART. 12 – Fase di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento

1. Prima della stipula del contratto, si procede alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'affidatario, secondo le modalità di seguito riportate.
2. La verifica dei requisiti può avvenire attraverso il reperimento diretto dei documenti probatori attestanti il possesso dei requisiti richiesti, mediante la consultazione delle Banche dati disponibili sui siti delle Pubbliche Amministrazioni deputate alla produzione e conservazione di tali documenti.
3. Per la verifica dei requisiti è consentito l'utilizzo della documentazione probatoria già acquisita dall'Amministrazione in occasione di altre aggiudicazioni in favore del medesimo operatore economico, nei limiti di validità dei documenti stessi.
4. Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata, ivi inclusa la Richiesta di Offerta sul MEPA, a prescindere dall'importo, la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali deve essere sempre effettuata sull'aggiudicatario.
5. Per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, in assenza di uno strumento telematico completo a carattere nazionale e di rapida e facile consultazione, al fine di contenere tempi e costi degli affidamenti di minore entità, è possibile procedere alla stipula dei contratti o all'inoltro dell'ordine sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, anche sul modello del documento di gara unico europeo (DGUE), effettuando le verifiche sugli affidatari prima della sottoscrizione del contratto o dell'inoltro dell'ordine di fornitura con le seguenti modalità:
 - a. per i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice:
 - i. nel caso di affidamenti effettuati tramite il MEPA o altro mercato elettronico saranno sufficienti le verifiche effettuate dal gestore del

- mercato all'atto dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione dell'operatore;
- ii. nel caso di affidamenti al di fuori del MEPA o altro mercato elettronico di importo inferiore a 20.000 Euro dovranno essere richiesti il DURC e le annotazioni riservate sugli operatori economici gestite dall'A.N.A.C.;
 - iii. nel caso di affidamenti al di fuori del MEPA o altro mercato elettronico di importo pari o superiore a 20.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro dovranno essere richiesti il DURC, le annotazioni riservate sugli operatori economici gestite dall'A.N.A.C. e i dati estraibili da VerifichePA delle Camere di Commercio per l'esclusione relativa alle situazioni di cui all'art 80 comma 5 lettera b) del Codice (stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo);
- b. per i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziarie, nonché di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice, eventualmente richiesti dalla stazione appaltante e autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario, dovranno essere acquisiti i relativi documenti a comprova per un campione significativo di affidamenti.
- 6.** Nel caso di operatori economici con sede in uno Stato estero si procederà alla richiesta di autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario che saranno verificati esclusivamente tramite banche dati BDOE o E-CERTIS. Nel caso di operatori economici unici ed esclusivi con sede in uno stato estero, di indispensabilità del bene o servizio e di impossibilità di ottenere quanto previsto dal periodo precedente sarà sufficiente dimostrare di aver fatto quanto possibile per ottenere la documentazione prevista.
- 7.** Ogni affidamento diretto dovrà contenere una clausola in cui l'Amministrazione si riserva, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di:
- a. risolvere il contratto;
 - b. pagare un corrispettivo per il valore delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - c. incamerare la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale predeterminata del 10% del valore della parte certa del contratto;
- 8.** Le verifiche eseguite su un operatore economico possono essere utilizzate per selezioni diverse, entro i termini di efficacia di ciascun documento, anche se eseguite da un'altra struttura della stessa stazione appaltante.

Art. 13 Norma di rinvio

- 1.** Per tutto quanto non previsto nelle presenti Linee Guida si applicano le norme e i principi contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel relativo "Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" dal momento della sua entrata in vigore, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.
- 2.** Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'entrata in vigore del "Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" le presenti Linee Guida perderanno effetto esclusivamente per le parti che dovessero risultare in contrasto con le sopravvenute disposizioni del nuovo atto normativo.